

# ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## STATUTO SOCIALE

### Articolo 1. Denominazione, Sede e Durata

E' costituita, la "Associazione Sportiva Dilettantistica CaprieVerticale", anche abbreviato in "A.S.D. CaprieVerticale"

**L'Associazione ha sede a Caprie in Via Giovanni XXIII n. 1.**

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede senza che questo comporti modifiche del presente Statuto e potranno essere istituite sedi secondarie nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### Articolo 2. Scopo Sociale

L'associazione svolge attività nei settori sport dilettantistico, attività culturali e ricreative, turismo e ambiente, formazione, senza finalità di lucro con particolare attenzione all'ambiente, all'attività sportiva ed al miglioramento della qualità della vita dell'essere umano.

L'Associazione è apolitica, è ispirata al principio di democrazia interna e di uniformità dei rapporti associativi.

### Articolo 3. Compiti dell'Associazione

Sono compiti dell'Associazione

- a) Promuovere la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica (arrampicata sportiva, bouldering, canyoning, paracadutismo, parapendio, dello sci, dello sci alpinismo, dello sci di fondo, dello snowboard, delle ciaspole, della giocoleria, della mountain bike, dell'orienteeing, del trekking);
- b) Diffondere la sperimentazione di pratiche e discipline che abbiano come scopo l'espressione, lo sviluppo e l'integrazione dei potenziali umani, che lavorino sulle funzioni globali del benessere e che valorizzino e tutelino la persona nel suo complesso psicofisico mirando al miglioramento della qualità della vita e ristabilendo la connessione di ognuno con sé, con l'altro, con il gruppo e con l'ambiente e la sua storia (Yoga, meditazione, canto e suono armonico, campane tibetane, gong, core energetica, Pensiero Positivo, Massaggio, Riflessologia Plantare, Danza dell'Essenza, Disegno Umano);
- c) Favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;
- d) Creare un centro permanente per l'educazione educativo-didattica basata sulle pratiche dell'educazione libertaria e progettare spazi funzionali ai processi di apprendimento operando secondo una prospettiva olistica attenta al benessere psico-fisico dei minori in cui la relazione fra le persone grandi e piccole è basata sull'ascolto e il rispetto reciproci. Questo prevede ad esempio l'organizzazione di laboratori espressivi, artistici e culturali; momenti di informazione relativi all'alimentazione, alla conoscenza del corpo ed alla cura di sé; attività finalizzate alla promozione di una cultura rispettosa dell'ambiente e delle risorse naturali in cui i minori possono , abitare, sviluppando la propria sensibilità artistica, relazionale, ecologica, l'individualità e la comunità.
- e) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atti a soddisfare le esigenze dei soci e a favorire un miglior utilizzo del loro tempo libero. A tal fine può partecipare a gare, tornei e manifestazioni così come indire gare e manifestazioni, gestire iniziative di carattere ricreativo e ludico come ad esempio gite e feste, istituire corsi interni di formazione, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica di attività di benessere tra i giovani, i lavoratori, le famiglie;
- f) Organizzare, nell'ambito della propria sede, e in favore esclusivo dei propri associati e degli aderenti di altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento, servizi accessori quali l'attività di mensa interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione secondo quanto previsto dal D.P.R. 22/12/1986 n. 917, Testo Unico art. 148, per le associazioni di promozione sociale compresi tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni;
- g) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
- h) Contribuire allo sviluppo umano, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione del rispetto, della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- i) Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
- j) L'associazione, per raggiungere l'oggetto sociale, potrà pubblicare libri, documenti e cataloghi; realizzare manifesti e riproduzioni a stampa, e provvedere tra i propri associati- in base all'art. 148 del tur- alla vendita di gadget e di altro materiale che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in adesivi, magliette, cappellini, orologi, spille, felpa, portachiavi ecc., aventi carattere divulgativo.
- k) L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

#### **Articolo 4. Adesione ad Enti, Federazioni Sportive ed Organismi**

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Nel caso di svolgimento di attività sportive agonistiche, l'Associazione potrà inoltre, aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate. Inoltre, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

#### **Articolo 5. Prestazioni degli associati**

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita.

In caso di necessità l'Associazione può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, secondo le norme di legge di riferimento.

#### **Articolo 6. Soci**

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

Fondatori: Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

Ordinari: Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato;

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, enti ed associazioni anche non riconosciute.

In particolare all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà.

Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del 18° anno di età.

#### **Articolo 7. Modalità di ammissione**

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell'organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione all'Associazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.

#### **Articolo 8. Diritti e doveri degli associati**

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

1. Al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

2. Alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

### **Articolo 9. Scioglimento del rapporto sociale**

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

I soci può essere espulso o radiato per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato.

Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

### **Articolo 10. Intramissibilità delle quote sociali**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D: Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

### **Articolo 11. Finanziamento dell'Associazione**

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;
- b) Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) Altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

### **Articolo 12. Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

### **Articolo 13. Esercizio sociale**

**L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.**

L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

### **Articolo 14. Bilancio**

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo.

Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

### **Articolo 15. Utili e residui attivi**

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva;
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e struttura sociali

esistenti.

#### **Articolo 16. Divieto di distribuzione degli utili**

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

#### **Articolo 17. Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

#### **Articolo 18. Organi sociali**

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

L'Assemblea dei soci;  
Il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 19. L'Assemblea**

##### **L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.**

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta.

**L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.** Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni quattro anni. (Fatto salvo per il primo anno in cui l'elezione del Consiglio Direttivo verrà effettuata allo scadere dei 12 mesi di attività).
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione;
- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Ogni socio può ricevere più deleghe, purchè il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

#### **Articolo 20. Consiglio Direttivo**

##### **Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.**

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni.

- 1) Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
- 2) Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.
- 3) Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti.
- 4) Redigere il bilancio dell'Associazione.
- 5) Stabilire l'importo delle quote associative.
- 6) Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento.
- 7) Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.

## **Articolo 21. Il Consiglio Direttivo: elezione, composizione e funzionamento**

**Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni quattro anni**, così come fissato dall'art. 19. E' fatto salvo l'esercizio del primo anno in cui l'elezione del Consiglio Direttivo verrà effettuata allo scadere dei 12 mesi di attività.

Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette, scelti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del consiglio direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri non eletti.

Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del consiglio direttivo come sopra, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile.

Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del Consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni l'assemblea straordinaria per le lezioni integrative.

## **Articolo 22. Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo**

Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale purché maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Le decisioni relative all'arrampicata sportiva, all'ambito educativo ed alle discipline mirate al miglioramento del benessere globale vengono prese in autonomia dai diretti responsabili senza possibilità di interferenza dal resto del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 23. Il Presidente**

**Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.**

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

## **Articolo 24. Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico dell'Associazione.

Il segretario può anche assumere la carica di tesoriere.

## **Articolo 25. Tesoriere**

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa, dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo.

Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia, alla conservazione del patrimonio Associativo.

**Articolo 26. Scioglimento**

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

**Articolo 27. Devoluzione del Patrimonio residuo**

L'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 29 sul patrimonio residuo, dedotte le passività.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

**Articolo 28. Disposizione Finale**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I° del codice civile e, in subordine alle norme contenute nel libro V° del codice civile.